

**DECRETO 31 marzo 1995 , n. 585**

Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per

Vigente al: 1-4-2026

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI**

E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), concernente il "Riordino della legislazione in materia portuale

Visto l'art. 16, comma 4, della legge sopracitata che prevede la determinazione con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di requisiti, criteri, termini e modalità inerenti il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito

Visto l'[art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39](#);

Visto l'[art. 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49](#);

Visto l'[art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative degli utenti portuali, l'Assoporti e l'Associazione nazionale delle compagnie ed imprese portuali;

Visto il parere emesso in data 12 agosto 1994 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento all'[legge 10 ottobre 1990, n. 287](#);

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Vista la comunicazione effettuata, con nota n. 4151307 del 31 marzo 1995, al Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'[art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988](#);

**ADOTTA**

il seguente regolamento:

- e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con l'indicazione per ciascun nominativo della data di appartenenza e delle mansioni cui è adibito, ovvero del periodo lavorativo fissato in caso di distacco;
- f) il numero ed il tipo dei mezzi meccanici di cui è dotata ed a quale titolo, con l'individuazione del numero della polizza assicurativa, nonché degli elementi di contraddistintione richiesti per la movimentazione in porto;
- g) il canone annuo e la cauzione versata;
- h) le tariffe adottate per tipi merceologici o per singoli servizi, nonché ogni successiva variazione.

### **Art. 3**

**1.** Per il rilascio delle autorizzazioni le istanze avanzate dalle imprese richiedenti devono essere valutate in base ai seguenti requisiti:

a) idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali consistente nell'aver assolto corsi di perfezionamento attestata da idonea documentazione in ordine all'attività svolta almeno negli ultimi tre anni, nonché assenza di procedimenti pendenti, dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato antimafia per il titolare dell'impresa, per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale;

b) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio ovvero nel registro del tribunale civile, in caso di società. Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documenti conformi alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;

c) capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari, attrezzature e altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione a lungo termine inferiore ad un anno;

d) capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative in grado di garantire l'efficienza e qualità dei servizi;

e) capacità finanziaria attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero da bilanci costituite nel corso del biennio da apposita dichiarazione bancaria, nonché, in ogni caso, da certificazione comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;

f) presentazione di un programma operativo non inferiore ad un anno con un piano di investimenti, di personale, di settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici;

g) organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel registro, l'ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché attraverso l'istituto dell'[art. 23 della legge n. 84 del 1994](#);

h) presentazione di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dalle operazioni di cui all'art. 1

## **Art. 5**

- 1.** Alla fine di ogni anno, entro il 31 dicembre, l'autorità competente di cui all'art. 4, comma 1, sentita la commissione locale, individua, in via prioritaria, un numero di autorizzazioni pari al massimo consentito dalle caratteristiche del territorio, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché dell'organizzazione del territorio e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia copertura del territorio, non può essere riservata, in ciascuno scalo, ad un'unica impresa, a meno che non sia stata presentata una domanda di autorizzazione.
- 2.** Qualora le domande, comprese quelle di rinnovo, che devono essere presentate entro il 1 dicembre, eccedano il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare, l'autorità competente, sentita la commissione locale, effettua una graduatoria degli istanti in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 3, dando priorità alle imprese che dimostrino un incremento ed una qualificazione dei traffici, nonché, a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più vantaggiose per i servizi stessi. A parità di condizioni è data priorità alle richieste di rinnovo.
- 3.** Ogni anno, in occasione dell'esame di nuove domande, deve essere effettuata una ricognizione in loco del programma operativo da parte delle imprese autorizzate per un periodo superiore ad un anno. L'accertamento della realizzazione dà luogo alla revoca dell'atto autorizzatorio, senza diritto ad alcuno indennizzo.

## **Art. 6**

- 1.** Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'indicazione delle tariffe che saranno adottate dall'impresa, sia per i filoni merceologici o per singoli servizi, nonché al versamento di un canone annuo e di una cauzione, stabiliti dall'autorità competente, dell'impresa richiedente, ai programmi operativi presentati, nonché all'eventuale spazio in uso per l'attività autorizzata ed al grado di pericolosità delle merci trattate.
- 2.** Il canone annuo non può essere inferiore a lire 5 milioni.
- 3.** La cauzione, anche sotto forma di fideiussione bancaria o di assicurazione con società assicuratrice autorizzata dal Ministero nazionale, non può essere inferiore a lire 5 milioni e, comunque, non superiore al canone stabilito.
- 4.** Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle imprese che siano concessionarie autorizzate ai sensi dell'[art. 18 della legge n. 84 del 1994](#), garantendo la piena parità di trattamento tra le imprese concessionarie autorizzate e le concessionarie.
- 5.** L'individuazione del canone e della cauzione, che l'impresa autorizzata è tenuta a corrispondere, è stabilita dall'autorità competente, tenendo conto dei parametri di cui al comma 1, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.



anni.

**4.** Il ricorso alla mobilità temporanea di cui all'[art. 23 della legge n. 84 del 1994](#) è ammesso soltanto a carattere eccezionale o legate a fenomeni di carattere temporaneo.

## **Art. 11**

**1.** Al fine di garantire la sicurezza nell'espletamento delle operazioni di cui all'art. 1, nonché ai fini dell'assistenza ai lavoratori alle dipendenze delle imprese di cui all'art. 24, comma 2, della citata [legge n. 84 del 1994](#), gli enti iscritti in apposito registro, da istituire presso ciascuna autorità competente entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento, con l'indicazione dell'impresa da cui dipendono e della qualifica professionale rivestita.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dello Stato. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 marzo 1995

Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla C

Registro n. 1 Trasporti, fogli

comma 2, ai sensi della pronuncia della sezione di controllo adottata nell'adunanza del 21 dicembre 1994.

Realizzazione e gestione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Normattiva

Collegamenti veloci